

106.

reformar i Capitoli colla norma delle Leggi già fatte e richiamar l'ufficio de' Giudici e de' Consiglieri dentro i limiti e gli ordini da quella prescritti. Che la Proposizione dei tre niente di questo faceva il che era contro il Comando del M. Consiglio g. 7. 1761. e che quella dei due faceva sopra che secondo le Leggi egli voleva regolati i Capitoli del C. di X. e non secondo l'arbitrio dei Comettoni. Che nel presente caso si facevano nuove leggi e in luogo di regolar i Capitoli sulla osservazione di quella del M. C., si regolavano anzi si deformavano le Leggi vecchie e si autorizzava un sistema nuovo nella Repub.^{ca}. Che se questi difetti egli amava ritirate ambedue le Proposizioni dei Comettoni e dato loro nuovo spazio di tempo a soddisfare alle esigenze presenti. Si difese aprai contro quella dei tre, ma con modi acuti; e parlò finalmente di quella dei due, perché più si accostava alla sua opinione, e perché il suo troppo era termine ambiguo, ed egli intendeva non che tagliare, ma che dare troppo di autorità al Tribunale, come dicevano i suoi avversari. Per toglierli un oggetto d'ordine, che temeva poter esser introdotto perché la sua Proposizione mancava del numero necessario, tanto nel Corpo della Signoria, quanto in quello dei Capi di 40. non avendo in fronte se non due parti imperfette d'ambidue queste Presidenze, citò un caso, ricordato dal Manni nel libro del Segretario alle Fioci, quando nel 1501. 27. Aprile, dopo la morte del Doge Agostin Barbarigo, a fronte della Proposizione de' Comettoni fu preso di larghissimi voti uno scotto di due Consiglieri, e un Capo di 40, circa la facoltà da assegnarsi agli inguajoni, che si eleggono dopo la morte del Principe. Concluse promettendo di rispondere a quanto fosse introdotto da Comettoni.

Il Turcanini cominciò la risposta dal difetto di questa Proposizione, osservando che ella mancava dei requisiti voluti dalla legge 1624, molto posteriore al caso 1501. Che Capi non possono vincere Leggi, e molto meno quando sono tanto remoti, e anteriori. Che prima di questa legge era libero ad ogni membro della Presidenza il proporre, ma non esser donni; e che anzi nello stesso giorno 27. Aprile 1501. si trovava uno scotto di due per Capi di 40, in materia di Pub.^{ca} Comandanti. Che però se piaceva ad uno o più membri della Signoria di proporre dovevano proporre una Proposizione opposta e regolativa nella discussione del merito, ma non mai il ritiro di quella de' Comettoni, sotto apparenza di miglior ordine, o di una più chiara Commissione. Perché nel primo modo le Leggi permettono ad ogni Consigliere la facoltà di Comettore, ma nel secondo non può aver luogo, che una Presidenza formale e legittima, e non manca

e